


Regolamento della Biblioteca

1° Gennaio 2006

Biblioteca del Senato
“Giovanni Spadolini”



BIBLIOTECA DEL SENATO
"GIOVANNI SPADOLINI"

REGOLAMENTO
DELLA BIBLIOTECA

1° GENNAIO 2006

BIBLIOTECA DEL SENATO
“GIOVANNI SPADOLINI”

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
Testo approvato
dal Consiglio di Presidenza del Senato
il 5 dicembre 2005
ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2006

Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”
Piazza della Minerva, 38
00186 Roma

Contatti:
bibliotecaminerva@senato.it

Indice

Premessa	pag. 5
--------------------	--------

Regolamento della Biblioteca

PREAMBOLO	9
ART. 1. Funzioni	9
2. Utenti istituzionali	10
3. Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio storico	10
4. Ammissione del pubblico	11
5. Consultazione del materiale bibliografico	12
6. Consultazione di fondi speciali	12
7. Prestito	13
8. Prestito interbibliotecario	14
9. Riproduzione di documenti	15
10. Proposte di acquisto e doni	15
11. Sala Koch	16

Premessa

Con il 1° gennaio 2006 entra in vigore il nuovo Regolamento della Biblioteca che innova norme risalenti al 1° agosto 1953.

Grazie all'attenta, ponderata elaborazione della Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio storico, si è corrisposto, a seguito dell'unanime decisione del Consiglio di Presidenza del 5 dicembre 2005, all'esigenza di adottare un'organica normativa intesa a regolare il funzionamento della Biblioteca dedicata a Giovanni Spadolini, nella nuova sede di Piazza della Minerva.

Nel conservare gelosamente una tradizione che è patrimonio civile e culturale non solo del Senato, la Biblioteca si apre al pubblico, alla comunità scientifica degli studiosi e dei ricercatori. Tale la significativa novità dell'istituto che ha cambiato profondamente assetto e organizzazione operativa.

Le nuove norme programmatiche, dettate all'articolo 1, ne individuano gli obiettivi privilegiando le funzioni di *reference* e lo sviluppo di forme di collaborazione con la Biblioteca della Camera dei deputati e degli altri organi costituzionali.

Al concreto operare della Biblioteca il nuovo Regolamento opportunamente riserva uno strumento flessibile - il regolamento di organizzazione - che renderà, di volta in volta, possibile adeguare, alla luce delle esperienze maturate, la normativa di dettaglio concernente le procedure da osservare per la migliore gestione quotidiana dei servizi resi all'utenza.

Non mancano norme a tutela della salvaguardia del materiale bibliografico di pregio, norme razionalizzatrici del servizio di prestito, norme, infine, sulla Sala specialistica a Palazzo Madama, dedicata alla geopolitica. Tutti aspetti qualificanti da segnalare nel nuovo Regolamento, pensato e approvato nell'intento di dare alla Biblioteca il migliore assetto a beneficio degli utenti istituzionali e del pubblico.

MARCELLO PERA
Presidente del Senato

REGOLAMENTO
DELLA BIBLIOTECA

Testo approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato
il 5 dicembre 2005
ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2006

PREAMBOLO

La Biblioteca del Senato della Repubblica è intitolata a Giovanni Spadolini.

La Biblioteca è funzionale all'attività del Senato e dei Senatori. L'accesso alla Biblioteca è consentito al pubblico secondo le norme stabilite dal Regolamento.

ARTICOLO 1

Funzioni

1. La Biblioteca cura la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni ufficiali italiane e di atti parlamentari e legislativi stranieri.
2. La Biblioteca, con lo sviluppo del patrimonio bibliografico, assicura l'aggiornamento scientifico e l'informazione d'attualità nazionale e internazionale nelle discipline storiche, giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.
3. La Biblioteca conserva, valorizza e incrementa i fondi storici, costituiti dagli statuti dei Comuni di età medievale e moderna, dalle raccolte di legislazione degli antichi Stati italiani e di diritto comune, dalle edizioni di fonti storiche, dalle edizioni antiche di storia locale e dagli altri fondi speciali, nonché dalle raccolte di quotidiani e di riviste dal XVIII secolo.
4. La Biblioteca redige cataloghi e bibliografie speciali e pubblica in rete informazioni bibliografiche e testi. Promuove forme di coordinamento e di cooperazione con le biblioteche degli altri organi costituzionali e con biblioteche specializzate nelle discipline di comune interesse, nonché rapporti e convenzioni con università e istituti di ricerca.
5. La Biblioteca garantisce l'orientamento nella fruizione dei servizi e l'assistenza nella ricerca bibliografica.

ARTICOLO 2

Utenti istituzionali

1. Sono utenti istituzionali della Biblioteca i Senatori in carica o cessati dal mandato, i Deputati in carica o cessati dal mandato, i componenti del Governo, nonché i dipendenti del Senato in attività di servizio o a riposo e i funzionari del Servizio della Biblioteca della Camera dei deputati.

ARTICOLO 3

Commissione per la Biblioteca
e per l'Archivio storico

1. La Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio storico, prevista dall'articolo 20 del Regolamento del Senato, esercita la vigilanza sulla Biblioteca.
2. La Commissione è convocata dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno. Alle riunioni della Commissione partecipano il Segretario Generale o, per sua delega, un Vice Segretario Generale, il Direttore del Servizio della Biblioteca e il Direttore del Servizio dei Resoconti e della comunicazione istituzionale.
3. Con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, possono essere, di volta in volta, invitati alle riunioni della Commissione i funzionari preposti agli Uffici del Servizio della Biblioteca e del Servizio dei Resoconti e della comunicazione istituzionale.
4. La Commissione:
 - a. approva, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio, il piano di spesa per l'acquisto e la rilegatura del materiale librario e per gli abbonamenti alle pubblicazioni periodiche; ai conseguenti adempimenti amministrativi gli Uffici del Servizio della Biblioteca provvedono secondo le disposizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato in materia di autorizzazione alla spesa;
 - b. decide le acquisizioni straordinarie di fondi e di biblioteche di soggetti privati o di enti, nonché di sin-

- goli volumi manoscritti o di edizioni di alto pregio, volte all'arricchimento delle raccolte possedute dalla Biblioteca;
- c. delibera in tema di pubblicazioni, di attività culturali e di mostre curate dalla Biblioteca;
 - d. stabilisce, sulla base di relazioni presentate dal Servizio della Biblioteca in ordine alla revisione del patrimonio bibliografico, di procedere agli scarti inventariali;
 - e. esercita il controllo sull'andamento dei servizi resi dalla Biblioteca e adotta, su proposta del Direttore, i regolamenti di organizzazione;
 - f. esprime il parere su eventuali modifiche all'assetto e all'attribuzione di competenze degli Uffici del Servizio della Biblioteca.

ARTICOLO 4

Ammissione del pubblico

1. È consentito l'ingresso in Biblioteca, previa presentazione di un documento di identità, per la consultazione degli atti parlamentari e delle fonti normative italiane.
2. L'accesso alle collezioni bibliografiche e alle sale di consultazione è consentito previo rilascio di una tessera di ammissione:
 - a. ai docenti universitari e ai laureati che dichiarino e motivino di attendere a una specifica ricerca;
 - b. agli studenti universitari, previa presentazione di una lettera credenziale, rilasciata dal professore titolare di cattedra, con l'indicazione del titolo della tesi o della ricerca;
 - c. ai cultori di discipline che documentino di attendere a specifiche ricerche.
3. La Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio storico, su proposta del Direttore del Servizio, adotta il regolamento di organizzazione relativo all'ammissione del pubblico.

ARTICOLO 5

Consultazione del materiale bibliografico

1. Gli utenti sono ammessi alla consultazione del materiale bibliografico della Biblioteca.
2. Alle sale di consultazione generale e alle sale specializzate gli utenti possono accedere direttamente e senza limiti di consultazioni contemporanee.
3. Gli utenti richiedono, con apposita modulistica, la consultazione del materiale bibliografico collocato in magazzino. Il pubblico può presentare fino a tre richieste di consultazione contemporaneamente. Gli utenti istituzionali possono presentare fino a sei richieste di consultazione contemporaneamente. Non sono fissati limiti al numero di richieste presentate nel corso della stessa giornata. Non sono posti limiti al numero delle richieste contestuali presentate dai Senatori e dai Deputati in carica.
4. Prima di uscire dalla Biblioteca, gli utenti riconsegnano i documenti di magazzino ottenuti in consultazione.
5. È facoltà degli utenti lasciare in deposito i documenti di magazzino ottenuti in consultazione.

ARTICOLO 6

Consultazione di fondi speciali

1. Gli utenti che intendano consultare documenti con le collocazioni "Incunaboli", "Statuti incunaboli", "Statuti manoscritti 1-125", "Rari" presentano la richiesta di consultazione all'Ufficio competente che, valutata la richiesta medesima, stabilisce le modalità di consultazione.
2. I fondi speciali di cui al precedente comma sono consultati in apposite sale.
3. A cura dell'Ufficio competente è tenuto un resoconto mensile analitico degli utenti che richiedono la consultazione dei fondi storici di cui al comma 3 dell'articolo 1.

ARTICOLO 7

Prestito

1. Accedono al prestito gli utenti istituzionali. Può inoltre essere ammesso al prestito il personale che ha un rapporto di lavoro a tempo determinato con il Senato, per il tempo di durata del rapporto. Altre richieste sono sottoposte al Direttore della Biblioteca, che decide al riguardo, acquisito il parere della Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio storico.
2. I documenti sono presi in prestito personalmente dagli utenti di cui al precedente comma. È consentito il ritiro dei documenti a persona munita di delega di un Senatore in carica.
3. Possono essere presi in prestito fino a dieci documenti di magazzino contemporaneamente per due mesi; il prestito può essere rinnovato per non più di due volte, ciascuna di due mesi.
4. Possono essere presi in prestito fino a tre documenti delle sale di consultazione contemporaneamente per sette giorni. Non sono ammessi rinnovi.
5. Scaduti i termini di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Servizio della Biblioteca provvede a sollecitare la restituzione dei documenti. In caso di mancata restituzione a seguito del primo sollecito, si procede ad altri due successivi solleciti. Qualora resti senza esito anche il terzo sollecito, il Direttore della Biblioteca dispone l'acquisto dei volumi in commercio ovvero in antiquariato, addebitandone l'importo ai detentori morosi.
6. Sono esclusi dal prestito:
 - a. i manoscritti, gli autografi, gli incunaboli, i libri rari e di pregio, nonché i libri editi fino alla fine del sec. XIX;
 - b. i giornali;
 - c. i periodici;
 - d. le raccolte degli atti parlamentari e legislativi italiani e stranieri;
 - e. le opere di consultazione;

- f. le pubblicazioni a fogli mobili;
 - g. le tesi di laurea e di dottorato;
 - h. gli atlanti, le carte geografiche e topografiche;
 - i. i documenti il cui stato di conservazione è tale da non consentire, a giudizio del Servizio, l'uscita dalla Biblioteca senza pericolo di danno;
 - j. gli audiovisivi, i microfilm e le pubblicazioni su supporto digitale.
7. La Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio storico, su proposta del Direttore del Servizio, adotta il regolamento di organizzazione relativo al prestito.

ARTICOLO 8

Prestito interbibliotecario

1. La Biblioteca ammette al prestito le Biblioteche della Camera dei deputati, della Presidenza della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
2. È facoltà della Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio storico ammettere al prestito altre biblioteche. Su singole richieste di prestito interbibliotecario può, di volta in volta, decidere il Direttore del Servizio che ne informa la Commissione.
3. Sono oggetto del prestito interbibliotecario i documenti di magazzino, ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 7, comma 6. Il prestito ha una durata di trenta giorni.
4. Per gli utenti istituzionali di cui all'articolo 2, la Biblioteca può chiedere documenti in prestito ad altre biblioteche pubbliche e private. I termini e le condizioni della disponibilità delle opere ottenute in prestito interbibliotecario sono determinati dalla biblioteca di provenienza.

ARTICOLO 9

Riproduzione di documenti

1. Nel rispetto della normativa vigente sulla tutela del diritto d'autore, è consentito riprodurre per uso personale il materiale richiesto in lettura.
2. Non si può fotocopiare il materiale bibliografico di cui all'articolo 7, comma 6, lettere a, b, f, g, h, nonché i documenti il cui stato di conservazione non permetta, a giudizio del Servizio della Biblioteca, la riproduzione senza pericolo di danno.
3. La Biblioteca può consentire la riproduzione fotografica del materiale bibliografico escluso dalla fotocopiatura, nonché la stampa da altro supporto, ove disponibile.
4. La riproduzione del materiale appartenente ai fondi speciali deve essere in ogni caso sottoposta al parere preventivo dell'Ufficio competente.
5. La riproduzione a scopi editoriali e commerciali delle opere possedute dalla Biblioteca è regolata dalle vigenti leggi sulla fruizione dei beni culturali e sulla tutela del diritto d'autore.

ARTICOLO 10

Proposte di acquisto e doni

1. È facoltà degli utenti istituzionali e del pubblico proporre l'acquisto di materiale bibliografico.
2. La Biblioteca può accettare materiale bibliografico in dono.
3. La Biblioteca si riserva di valutare le proposte di acquisto e il materiale bibliografico in dono in funzione della fisionomia delle collezioni e delle proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 11

Sala Koch

1. Nella Sala Koch a Palazzo Madama sono collocati il materiale bibliografico dedicato alla geopolitica nonché opere di consultazione generale.
2. Accedono alla Sala Koch gli utenti istituzionali della Biblioteca di cui all'articolo 2.
3. Per l'ammissione del pubblico si applicano le norme di cui all'articolo 4, comma 2.
4. Il materiale bibliografico della Sala Koch è escluso dal prestito.
5. Sono riservate ai Senatori metà delle postazioni di studio.

NORMA TRANSITORIA

Fino all'apertura dell'ingresso di Piazza Sant'Eustachio accedono alla Sala Koch gli utenti istituzionali di cui all'articolo 2.

A seguito di motivata richiesta, il Direttore del Servizio della Biblioteca può autorizzare, in via eccezionale e definendone la durata, l'accesso di altri utenti.



Biblioteca del Senato
“Giovanni Spadolini”

Piazza della Minerva, 38
00186 Roma
www.senato.it/biblioteca/home.htm